

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5129 del 07/11/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO). Rif. Prot. n. 654/2017 SUAP del Comune di Vignola. Rif. Prat. n. 31203/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5288 del 07/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

MODIFICA NON SOSTANZIALE.

DITTA G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Rif. Prot. n. 654/2017 SUAP del Comune di Vignola.

Rif. Prat. n. 31203/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 16/6/2016 la Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, avente sede legale in comune di Vignola (MO), v. Dell'Agricoltura n. 310, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Vignola, v. Dell'Agricoltura n. 310, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/6/2016 con prot. n. 11031;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di salumificio e produzione salumi cotti;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena - Distretto Area Sud Maranello, prot. n. 15860 del 25/8/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico trasmesso dal Comune di Vignola con prot. n. 7127/2016;
- parere parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera SPA prot. n. 79931 del 4/7/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Vignola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, trasmesso con prot. n. 7127/2016;

A seguito della domanda di cui sopra è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 572 del 7/2/2017;

In data 8/11/2017 la Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/11/2016 con prot. n. 21991, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che comporta modifica dell'allegato Aria, e nessuna variazione degli allegati Acqua e Impatto Acustico;

Valutata la ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene, anche sulla base delle norme introdotte dal D.Lgs 183/2017:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta G. BELLENTANI 1821 SPA per l'impianto ubicato in comune di Vignola, V. Dell'Agricoltura n. 310, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 572 del 7/2/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 6/2/2032**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Vignola;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Vignola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Vignola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Vignola, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, svolgente attività di salumificio e produzione salumi cotti, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Vignola (MO), v. Dell'Agricoltura n. 310, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 572 del 7/2/2017, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzale sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque reflue di processo produttivo, previo trattamento con impianto costituito da flottatore, degrassatore, equalizzatore, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via dell'Agricoltura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Per le acque meteoriche non contaminate, provenienti da pluviali, piazzale non è previsto il rilascio di una autorizzazione allo scarico.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e pozzi privati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera SPA prot. n. 79931 del 4/7/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Vignola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, trasmesso con prot. n. 7127/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 7/2/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il gestore della ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A, per lo stabilimento di VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA N. 310, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di salumificio e produzione prodotti cotti nella pubblica fognatura di Via DELL'AGRICOLTURA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei limiti concessi in deroga ai seguenti parametri: COD 2000 mg/l; BOD5 1000 mg/l; Solidi Sospesi Totali 500 mg/l; Grassi e oli animali e vegetali 60 mg/l.
- 2) I pozzetti di prelievo campioni posti a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo.
- 3) Il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche dell'impianto a mezzo auto-surgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 4) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

5) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE- SAC di Modena, al Comune di Vignola ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

6) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al S.A.C. ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

7) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.a. la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore. Se i valori medi ottenuti dai controlli analitici risulteranno inferiori al 50% del valore massimo derogato saranno comunque considerati nel calcolo le concentrazioni pari al 50% del valore autorizzato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, svolgente attività di salumificio e produzione salumi cotti, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Vignola (MO), v. Dell'Agricoltura n. 310, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 572 del 7/2/2017, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione (da 1 a 39) autorizzati con la determinazione di cui sopra;
- il seguente consumo di materie prime:
 - carni macellate 7.500 t/anno
 - sale 157 t/anno
 - aromi + ingredienti 157 t/anno

La Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, inoltre, in data 8/11/2017, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/11/2017 con prot. n. 21991, per la sostituzione di un generatore di vapore.

Valutato in merito alla ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, aggiornato sulla base delle modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 183/2017 (emissioni n. 1, 2, 38, 39);

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena, 1068 del 20/11/2007, e rispetto alla quale non sono intervenute modifiche prima del rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, sono stati acquisiti:

- parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Vignola con prot. n. 12295 del 11.6.2007;
- istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera fornita da ARPAE Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola, prot. n. 16464 del 8.11.2007;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta G. BELLENTANI 1821 SPA con impianti ubicati nel comune di Vignola (MO), V. Dell'Agricoltura n. 310, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CENTRALE TERMICA 2300 kW A GAS NATURALE

(Produzione vapore industriale)

(Medio Impianto di Combustione esistente ai sensi del punto 1 lett.gg-bis dell'art. 268 del D.Lgs 152/2006)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Polveri totali e Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi dal 1/1/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CENTRALE TERMICA 2093 kW A GAS NATURALE

(Produzione vapore industriale)

(Medio Impianto di Combustione esistente ai sensi del punto 1 lett.gg-bis dell'art. 268 del D.Lgs 152/2006)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Polveri totali e Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi dal 1/1/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – MACCHINA SANIFICAZIONE AD ACQUA CALDA

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	4	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – AMBIENTE DISOSSO

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – AMBIENTE SIRINGATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – AMBIENTE MASSAGGIO

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – AMBIENTE MASSAGGIO

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – AMBIENTE MASSAGGIO

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – AMBIENTE ESTRAZIONE

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI

Portata massima	9.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	8	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 – AMBIENTE ESTRAZIONE

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI

Portata massima	9.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	8	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 – AMBIENTE ESTRAZIONE

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 – OFFICINA MECCANICA (saldatura)

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – CENTRALE FRIGORIFERA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – CENTRALE FRIGORIFERA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – REPARTO AFFETTATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – REPARTO AFFETTATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 – MACCHINA LAVAGGIO BILANCELLE E STAMPI

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – CALDAIA 1022 kW A GAS NATURALE

(produzione acqua calda lavaggio industriale)

(Medio Impianto di Combustione esistente ai sensi del punto 1 lett. gg-bis dell'art. 268 del D.Lgs 152/2006)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Polveri totali e Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi dal 1/1/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – CALDAIA 1022 kW A GAS NATURALE

(produzione acqua calda lavaggio industriale)

(Medio Impianto di Combustione esistente ai sensi del punto 1 lett. gg-bis dell'art. 268 del D.Lgs 152/2006)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Polveri totali e Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% validi dal 1/1/2030:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc

(*) I limiti di emissione relativi a Ossidi di Zolfo si intendono automaticamente rispettati.

Prescrizioni

Entro il 29 febbraio 2020 il legale rappresentante dovrà provvedere ad inviare ad ARPAE i risultati della verifica di autocontrollo delle Emissioni nn. 1, 2, 38 e 39. Dalla data delle verifiche dovranno essere eseguiti autocontrolli con periodicità almeno annuale.

Entro il 29 febbraio 2020, relativamente ai Medi impianti di combustione di cui alle emissioni nn. 1, 2, 38 e 39 dovranno essere inviate ad ARPAE le seguenti informazioni:

- Numero previsto di ore operative annue
- Carico medio di processo (% produzione rispetto potenzialità)
- Data di messa in esercizio impianti.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Relativamente ai “medi impianti di combustione”, il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06.

Relativamente ai “medi impianti di combustione” al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096

Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 38 e 39.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, svolgente attività di salumificio e produzione di prodotti cotti, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Vignola, v. Dell'Agricoltura n. 310, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 572 del 7/2/2017, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: traffico veicolare in ingresso/uscita dallo stabilimento, movimentazioni mediante carrello elevatore, impianti tecnologici (estrattori, ricambi aria, compressori ecc.), lavorazioni interne;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate/in essere sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in due edifici abitativi, definiti R1 e R2 nella valutazione di impatto acustico e posti rispettivamente a nord-est a circa 35 metri dal confine aziendale (classe di appartenenza III), ed a ovest a circa 180 metri dal confine aziendale (classe di appartenenza III);
- i livelli sonori misurati hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai recettori individuati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena - Distretto Area Sud Maranello, prot. n. 15860 del 25/8/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico trasmesso dal Comune di Vignola con prot. n. 7127/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 7/2/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Vignola, via Dell'Agricoltura n. 310, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa, a funzionamento esclusivamente diurno, devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.